



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 2

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Cavinato, Sandonà, Brescacin, Michieletto, Villanova, Dolfin, Zecchinato, Vianello e Bet *

LEGGE REGIONALE DI SEMPLIFICAZIONE E DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2020 - XI LEGISLATURA

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 ottobre 2020.

* Con nota del 4 novembre 2020, prot. 14428 il consigliere Finco ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 4 novembre 2020, prot. 14430 i consiglieri Rizzotto, Cavinato, Sandonà, Brescacin e Michieletto hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 5 novembre 2020, prot. 14504 il consigliere Villanova ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 9 novembre 2020, prot. 14744 il consigliere Dolfin ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 9 novembre 2020, prot. 14745 il consigliere Zecchinato ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 16 novembre 2020, prot. 15156 la consigliera Vianello ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 16 novembre 2020, prot. 15157 il consigliere Bet ha sottoscritto la proposta di legge.

LEGGE REGIONALE DI SEMPLIFICAZIONE E DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2020 - XI LEGISLATURA

Relazione:

Fra gli strumenti più efficaci per garantire la qualità dei testi legislativi vi è quello della manutenzione normativa, che persegue il costante obiettivo di rendere l'applicazione delle norme più aderente alle finalità individuate dal legislatore.

La qualità del “prodotto normativo”, con riguardo alla sua omogeneità, chiarezza e proprietà della formulazione, è uno dei principali obiettivi nell'esercizio dei poteri e delle prerogative costituzionali attribuite agli organi legislativi. Le responsabilità nei confronti dei cittadini, delle attività economiche e dei destinatari degli interventi normativi impongono un costante monitoraggio dell'efficacia della normativa esistente.

L'ordinamento giuridico regionale è anche chiamato a rispondere alle esigenze di celerità e snellezza di procedimenti amministrativi e si rende pertanto opportuna una maggiore semplificazione della normativa vigente, con interventi diretti a sopprimere passaggi procedurali non più necessari e di ostacolo al perseguimento di quei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione garantiti dall'art. 97 della Costituzione.

Per queste finalità si propone, ad inizio di questa XI Legislatura, la presente proposta di legge di semplificazione e di adeguamento ordinamentale.

La proposta si compone di 60 articoli, suddivisi in XIV Capi; l'ultimo Capo conclude il testo con due disposizioni finali: la prima contiene, la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede l'entrata in vigore della legge.

Passando in rassegna i singoli articoli o gruppi di articoli contenuti nella proposta, a seconda dei settori interessati dalle modifiche normative, si spiegano di seguito le motivazioni dei singoli interventi normativi.

Il Capo I contiene modifiche alla legge regionale n. 54/2012, concernente l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale.

In particolare l'art. 1, attribuisce alla Giunta la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità, dell'Avvocato coordinatore e di tutti i Direttori di Area, il cui trattamento economico è concordato con la Giunta entro il limite massimo previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica.

Con l'art. 2 si chiarisce che ai giornalisti dell'Ufficio stampa della Giunta, di ruolo o assunti a tempo determinato è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto delle Funzioni Locali 2016-2018.

L'art. 3 provvede ad eliminare un'incongruenza contenuta nell'art. 7, comma 4, della L.R. n. 54/2012 che risulta in contrasto con quanto disposto dall'art. 2, comma 2, che riconduce alle competenze della Giunta “la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, relativamente al Segretario della Giunta regionale, al Direttore della Presidenza”.

L'art. 4 apporta delle modifiche all'art. 8 della L.R. 54/2012, che riguarda le Segreterie dei componenti della Giunta, prevedendo in particolare la possibilità di differenziare, la dotazione di ciascun componente della Giunta tenuto conto dei compiti permanenti di istruzione affidati a ciascuno, in modo tale da garantire un efficiente ed efficace supporto amministrativo in ragione della complessità dei compiti istruttori correlati alle materie assegnate dal Presidente.

Vengono inoltre previste delle nuove modalità per l'esatta individuazione del trattamento economico del responsabile delle Segreterie e l'eliminazione dell'obbligo di preavviso in caso di risoluzione del rapporto per il personale a tempo determinato per chiamata diretta, data la natura fiduciaria dello stesso.

Infine si introduce, a regime, la possibilità di individuare la figura del vicario del responsabile di Segreteria.

L'art. 5 introduce la possibilità di istituire, all'interno della struttura organizzativa della Segreteria generale della programmazione anche Strutture temporanee o di progetto. Con l'art. 6 si modifica l'art. 24 della L.R. 54/2012 al fine di limitare, per le sole figure apicali, le ipotesi di presentazione delle dimissioni al Presidente della Giunta regionale.

L'art. 7 prevede l'istituzione, in luogo dell'attuale Organismo indipendente di valutazione, di un Nucleo di valutazione, composto da non più di tre esperti esterni all'amministrazione, che partecipa, a supporto della Giunta, al processo di misurazione e valutazione ai fini della verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale della medesima, degli enti strumentali, delle agenzie e aziende della Regione.

In conseguenza della reintroduzione della figura del vicario del responsabile di Segreteria, per fini di "pulizia normativa" con l'art. 8 si abrogano le norme che mantenevano dette figure solo in via temporanea.

Il Capo II contiene disposizioni in materia di affari istituzionali. In particolare, l'art. 9 prevede l'abrogazione integrale della L.R. n. 16/2018 che detta disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico, in quanto tale norma ha determinato un appesantimento generalizzato degli iter istruttori delle domande di aiuto finanziate o cofinanziate con fondi regionali, con un allungamento dei tempi per decine di migliaia di posizioni, senza che ciò aggiunga elementi informativi determinanti rispetto ai requisiti di accesso caratteristici già previsti dai bandi e dalla normativa antimafia.

L'art. 10 attribuisce alla Giunta, stante l'assoluta necessità di rinnovare gli organi delle società in house nei termini di legge, il potere di sostituire i componenti di tali organi per motivi non prevedibili.

L'art. 11 prevede, per tutte le società a partecipazione regionale pari almeno al 50 per cento, un meccanismo volto ad evitare il rischio connesso al possibile mancato rinnovo tempestivo degli organi societari da parte del Consiglio o del suo Presidente, che potrebbe comportare una causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile.

Il Capo III contiene due norme in materia del governo del territorio.

L'art. 12 disciplina puntualmente il procedimento delle varianti semplificate di cui all'art. 14 bis della L.R. n. 11/2004 in quanto sulla norma attualmente vigente sono stati sollevati numerosi dubbi interpretativi circa la corretta applicazione, mentre l'art. 13 amplia l'utilizzo delle entrate derivanti dall'oblazione per il condono edilizio, oltre che per le politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei

interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio, anche per le spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, promossi dai comuni.

Il Capo IV riguarda la materia della viabilità, dei lavori pubblici e degli appalti. L'art. 14 inserisce a regime una procedura per la classificazione di tratti viari non classificati, attribuendo la competenza alla Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente.

Gli artt. 15 e 16 intendono uniformare la normativa regionale alla normativa statale nel frattempo intervenuta; nel primo caso intervenendo sulla disciplina del programma triennale adeguandone anche i termini di approvazione del programma triennale con quelli della legge di bilancio. Nel secondo caso, regolando la nomina dell'organo di collaudo secondo cui l'individuazione del collaudatore rimane in capo all'Amministrazione regionale esclusivamente per i lavori di stretta competenza dell'Amministrazione regionale.

Con l'art. 17 si intende adeguare la disciplina afferente ai procedimenti autorizzativi relativi agli interventi edilizi nelle località sismiche di cui al Testo Unico (D.P.R. 380/2001) adeguandola alle nuove disposizioni normative statali con particolare riferimento alle categorie di opere soggette a controllo e alle relative modalità di effettuazione dei controlli.

Infine, l'art. 18 semplifica le procedure contabili ed amministrative sia per gli uffici pubblici che per gli operatori economici nel settore dei servizi e delle forniture con riferimento alle procedure afferenti l'applicazione della ritenuta di garanzia dello 0,5% che, per fatture di importo esiguo, risultano del tutto sproporzionate al risultato di tutela che la norma pone.

Il Capo V contiene, agli articoli 19 e 20, Disposizioni in materia di ambiente che hanno lo scopo di semplificare le procedure assegnando alle strutture competenti funzioni meramente gestionali attualmente in capo alla Giunta regionale.

Nel Capo VI è contenuto l'art. 21 in materia di protezione civile che, al fine di sostenere i distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco, consente la partecipazione di un maggior numero di soggetti anche se non appartenenti ad associazioni di volontariato.

Il Capo VII detta disposizioni in materia di acque, di difesa del suolo, bonifica ed irrigazione.

In particolare, l'art. 22 ha la finalità di semplificare le istruttorie in materia di denunce dei pozzi esistenti, per permettere il celere ottenimento della relativa concessione.

Gli artt. da 23 a 34 riguardano il settore delle acque minerali e termali, disciplinato dalla L.R. n. 40/1989. L'intervento è volto ad adeguare la disciplina regionale alle normative sopravvenute, in particolare, alla Direttiva comunitaria cd. "Bolkestein" (2006/123/CE), che prevede alcune prescrizioni volte a tutelare la concorrenza. L'adeguamento in particolare riguarda la disciplina dei permessi di ricerca e l'iter concessorio. Inoltre, per l'esercizio delle funzioni meramente gestionali in materia di acque, è stata introdotta nella legge la sostituzione degli organi politici con la struttura regionale competente, al fine di semplificare e snellire i procedimenti amministrativi.

Gli artt. 35, 36 e 37 propongono delle modifiche della L.R. 12/2009 in materia di bonifica ed irrigazione con la finalità di conferire maggior efficacia all'azione degli Enti pubblici coinvolti, semplificando le disposizioni che rendono

l'attività amministrativa inefficace e inefficiente per gli Enti medesimi con conseguenti sprechi di risorse.

In particolare l'art. 35, al fine di garantire la partecipazione delle Amministrazioni comunali alle attività di bonifica, nell'ottica della progressiva preminenza degli aspetti ed interessi pubblicistici che i Consorzi sono chiamati a presiedere nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, prevede l'istituto della delega ad un Sindaco di un altro Comune, con eventuale specificazione del contenuto del voto relativo ai singoli punti all'ordine del giorno. L'art. 36 prevede la consegna ai Consorzi di bonifica di parte del reticolo idrografico minore e l'avvio degli interventi manutentori con il conseguente miglioramento della sicurezza idraulica del territorio e del servizio di bonifica e irrigazione. L'art. 37 consente, agli enti consortili di svolgere, in comune tra loro, la funzione relativa al settore ragioneria e bilancio.

Il Capo VIII si compone di 3 articoli, dal 38, al 40, volti a favorire le attività artigiane e imprenditoriali; nel primo caso, riducendo i vincoli di durata di iscrizione nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio a carico delle attività commerciali destinatarie di contributi; nel secondo caso intervenendo nelle procedure per il riconoscimento della figura del maestro artigiano e della bottega scuola mediante inserimento di un parere tecnico sulle domande pervenute prima del conferimento del titolo ed infine incentivando l'impresa femminile attraverso l'introduzione di una nuova definizione di maggior favore.

Alla materia delle foreste e agricoltura, caccia e pesca è dedicato il Capo IX.

Con l'art. 41 si propone l'abrogazione dell'art. 37 della legge regionale 1/1991 al fine di evitare che la ridondanza dei passaggi consultivi relativi agli atti esecutivi gravi sui tempi di adozione dei provvedimenti attuativi della Programmazione comunitaria. Gli articoli 42, 43, 44 propongono modifiche afferenti alla difesa idrogeologica per adeguarla al diverso quadro di riferimento normativo sopravvenuto; si rende infatti necessario aggiornare l'attuale art. 2 della L.R. 52/1978 in materia di foreste e conseguentemente abrogare l'art. 3, che fa riferimento ad una Commissione provinciale, già abrogata da precedenti disposizioni regionali.

Inoltre, si rende necessario riformulare l'art. 4 della L.R. n. 52 del 1978 per disciplinare con maggiore dettaglio le modalità di esecuzione dei lavori finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura e alla trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, sempre in linea con gli indirizzi di tutela generali espressi agli articoli 7 e 8, nonché 24 e 26, del RD n. 3267/1923.

L'art. 45. intende chiarire il significato di "bosco" a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 34 del 2018 recante "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", modificando l'art. 14 della L.R. n. 52 del 1978 "Legge forestale regionale", recante tale definizione. Tale definizione era già stata sostituita dall'art. 31 della legge finanziaria regionale del 2013 che viene abrogato all'art. 46 della presente proposta di legge.

Conseguentemente con l'Art. 47 si modifica l'art. 20 della L.R. n. 58 del 1994, che rinviava all'art. 54 delle prescrizioni di polizia forestale vigenti all'epoca, aggiornando il riferimento normativo alle diverse disposizioni contenute nelle attuali prescrizioni.

Con l'art. 48, si abrogano gli articoli 3 ter e 3 quater della L.R. n. 31/2001 istitutiva di AVEPA, in particolare l'art. 3 ter prevede l'acquisizione del parere del Consiglio regionale sugli atti attuativi della Giunta, riguardanti i Programmi precedentemente approvati dal medesimo Consiglio, con conseguente appesantimento del già complesso e articolato iter di esecuzione ed allungamento dei tempi di realizzazione. Inoltre, coinvolge il Consiglio in attività istruttorie proprie dell'organo di governo regionale.

Mentre l'art. 3 quater prevede che l'Agenzia, con riferimento alle funzioni affidate ed afferenti la gestione della partecipazione regionale ad interventi comunitari, è tenuta a inviare con cadenza annuale relazioni alla Giunta e alla competente Commissione consiliare.

Si rileva che tale attività è già disciplinata dall'art. 4, comma 1, lett. c) della medesima legge istitutiva, affidando alla Giunta l'attività di vigilanza e di relazione al Consiglio, tanto sul tema del funzionamento dell'Ente, quanto su quello dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi operativi affidati.

La proposta contenuta nell'art. 49 proroga la durata delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, in scadenza alla data del 31 dicembre 2020, nelle more dell'approvazione della prima Carta Ittica regionale, al fine di garantire una continuità di gestione e assicurare una indispensabile tutela del patrimonio ittico presente nelle acque del territorio della Regione. All'art. 50 si attribuisce alla Giunta la competenza ad adottare il regolamento di disciplina delle acque del lago di Garda.

Il Capo X riguarda la materia dell'energia. L'art. 51, in un'ottica di semplificazione, prevede il trasferimento di competenze gestionali in capo al direttore di area in luogo della Giunta regionale.

Il Capo XI reca disposizioni in materia di istruzione.

L'art. 52 interviene nella programmazione regionale sul sistema educativo veneto, rendendo coerenti le iniziative regionali programmate in favore del sistema scuola con la programmazione delle risorse definite dalla legge di bilancio. L'art. 53 si occupa degli ESU allo scopo di accentrare le funzioni: quindi, oltre alla gestione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 8/1998, svolgeranno anche le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Il Capo XII riguarda la materia della ricerca e innovazione. In particolare l'art. 54 intende istituire uno specifico elenco regionale che assumerà la denominazione di "Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione", composto dalle 3 sezioni: "Temporary Manager", "Temporary Export Manager", "Innovation Manager". La gestione e la tenuta dell'elenco sono attribuite a Veneto Innovazione in quanto attività coerente con le funzioni istituzionali già previste ex L.R. n. 9/2007, per questa società "in house", in continuità con l'attività sino ad oggi svolta di tenuta del catalogo fornitori di servizi per l'innovazione.

Spetta alla Giunta l'approvazione del regolamento attuativo, nel quale saranno puntualmente disciplinati, in particolare, i requisiti specifici di ammissione a ciascuna sezione, termini e modalità di iscrizione e cancellazione, le modalità di verifica e di controllo, al fine di garantire uno strumento sempre aggiornato e quindi efficace per le imprese che desiderano contattare queste figure manageriali specialistiche.

Nel Capo XIII – sono contenute disposizioni in materia di Sanità e Sociale.

L'art. 55 istituisce la Conferenza regionale del Terzo settore in luogo degli organismi di rappresentanza del volontariato e dell'osservatorio regionale (mai istituito) previsti dalla vigente normativa e da ritenersi superati per effetto del nuovo decreto in materia di terzo settore. Infine l'art. 56 reca una interpretazione autentica in materia di Ipab necessaria per risolvere fattispecie dubbie, mentre gli articoli 57 e 58 recano una disciplina di semplificazione sui processi tecnico-amministrativi di Azienda Zero, riservando alle competenti commissioni consiliari l'espressione di parere sugli atti programmatori fondamentali.

LEGGE REGIONALE DI SEMPLIFICAZIONE E DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2020 - XI LEGISLATURA

CAPO I - Disposizioni in materia di ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale

Art. 1 – Modifica all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”.

1. Alla lettera l) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata dall’articolo 1 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, dopo le parole: “*al Direttore della Presidenza*” sono inserite le seguenti: “, *all’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale e ai Direttori di Area*”.

Art. 2 – Modifica all’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”.

1. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “*giornalisti assunti a contratto*” sono sostituite dalle seguenti: “*giornalisti di ruolo o assunti a tempo determinato cui viene applicato il CCNL del comparto delle Funzioni Locali*”.

Art. 3 – Modifica all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”.

1. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “*e il relativo trattamento economico è assimilato al trattamento economico del Direttore di Area*” sono soppresse.

Art. 4 – Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”.

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“2. *Per ogni legislatura il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’insediamento, tenuto conto del numero dei componenti della Giunta regionale e dei compiti permanenti di istruzione affidati a ciascuno ai sensi dell’articolo 53, comma 4, dello Statuto, nonché del limite di cui al comma 4 bis, determina con proprio provvedimento, modificabile nel corso della legislatura, la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui l comma 1. Fino all’adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura.*”.

2. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: “*dell’organico previsto, arrotondato all’unità,*” sono sostituite dalle

seguenti: *“della dotazione di personale complessivamente prevista per le Segreterie in conformità alle determinazioni adottate con il provvedimento di cui al comma 2, arrotondato all’unità superiore,”*.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è inserito il seguente:

“4 bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 4 non può superare la spesa complessiva per personale a tempo determinato sostenuta dalla Giunta regionale nell’anno 2012.”.

4. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come sostituito dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *“Se l’articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce retributive nell’ambito delle Unità Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio.”*.

5. Al comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 dopo le parole: *“può essere risolto in qualsiasi momento”* sono inserite le seguenti: *“senza obbligo di preavviso al venir meno del rapporto fiduciario”*.

6. Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Nell’ambito delle Segreterie di cui al presente articolo può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di Segreteria cui compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui all’articolo 20.”.

Art. 5 – Modifica all’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”.

1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come sostituito dal comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, le parole: *“di cui agli articoli 12 e 17”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui agli articoli 12, 17 e 19”*.

Art. 6 – Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”.

1. Il comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dal comma 6 dell’articolo 22 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, è sostituito dal seguente:

“6. Le dimissioni del Segretario generale della programmazione, del Segretario della Giunta regionale, del Direttore della Presidenza, dell’Avvocato coordinatore e dei Direttori di Area sono comunicate al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre mesi. Le dimissioni dei Direttori di Direzione, dei Direttori di Unità Organizzativa, dei Responsabili di Struttura temporanea e dei Responsabili di Struttura di progetto sono comunicate al Direttore di Area o, per le strutture direttamente incardinate presso la Segreteria generale della programmazione, la Segretaria della Giunta regionale e l’Avvocatura regionale, ai relativi preposti, con preavviso di almeno tre mesi.”.

2. Il comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“7. Il destinatario della comunicazione delle dimissioni ai sensi del comma 6, può esonerare dall'obbligo di preavviso.”.

Art. 7 – Modifica all'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”.

1. L'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

“Art. 28 - Nucleo di valutazione.

1. È istituito il Nucleo di valutazione che partecipa al processo di misurazione e valutazione ai fini della verifica dei risultati della gestione amministrativa per il personale della Giunta regionale, degli enti strumentali, delle agenzie e aziende della Regione.

2. Il Nucleo di valutazione è composto da non più di tre esperti esterni all'amministrazione, scelti fra persone di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento determina i compiti e le funzioni del Nucleo di valutazione ed individua, con il supporto del Nucleo stesso, i criteri e la procedura per la valutazione del personale.

4. Il Nucleo di valutazione resta in carica per un massimo di tre anni e l'incarico ai singoli componenti può essere rinnovato per una sola volta.

5. Il Nucleo di valutazione invita, con cadenza almeno annuale, in presenza dell'amministrazione regionale e del Comitato unico di garanzia, le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU, per la verifica sull'andamento della valutazione e sul benessere organizzativo.”.

2. Ogni riferimento all'Organismo indipendente di valutazione contenuto nella normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende sostituito con quello di Nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 8 – Modifica all'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.” e abrogazione dell'articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.”.

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è abrogato.

2. L'articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, è abrogato.

CAPO II - Disposizioni in materia di affari istituzionali

Art. 9 - Abrogazione della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale.”.

1. La legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale” è abrogata.

Art. 10 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.”.

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è inserito il seguente:

“2 bis. La competenza in materia di nomine o designazioni degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione regionale maggioritaria iscritte nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in conformità alle Linee Guida all’uopo approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, è della Giunta regionale.”.

Art. 11 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.”.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 è inserito il seguente:

“3 bis. Al fine di assicurare il funzionamento delle società con una partecipazione regionale pari ad almeno il 50 per cento, ove il Consiglio regionale e il suo Presidente non provvedano alle nomine ad essi spettanti in dette società entro i termini del comma 3, la competenza è attribuita al Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera b), della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, di seguito Statuto, tenendo anche conto delle candidature già presentate e nel rispetto, ove previsto dalle leggi regionali, dei rappresentanti delle minoranze, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera g), dello Statuto.”

CAPO III - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 12 – Modifiche all’articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio.”.

1. Al comma 1 dell’articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 dopo le parole: “*adotta e approva,*” sono inserite le seguenti: “*secondo le procedure di cui ai commi da 2 a 6.*”.

2. Il comma 4 dell’articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“4. Entro otto giorni dall’adozione, la variante semplificata è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi quindici giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all’articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al comma 2, e contestualmente approva la variante semplificata.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“5. Copia integrale della variante semplificata approvata è trasmessa, ai soli fini conoscitivi, all’ente competente all’approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.”.

4. Il comma 6 dell'articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“6. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito informatico del comune.”.

5. Il comma 7 dell'articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“7. Sono adottate e approvate dal comune con le procedure previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 14, come integrate dalle disposizioni del comma 8, le varianti che consistono nell’adeguamento cartografico del PAT al mero recepimento di:

- a) prescrizioni di piani urbanistico-territoriali;*
- b) provvedimenti amministrativi costitutivi o modificativi di vincoli aventi efficacia territoriale, fra i quali il recepimento dei contenuti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d);*
- c) disposizioni legislative di carattere prescrittivo.”.*

6. Il comma 8 dell'articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“8. Il consiglio comunale trasmette la variante, entro dieci giorni dalla sua approvazione, alla provincia o alla Città metropolitana di Venezia che, nei quindici giorni dal suo ricevimento, verifica il ricorrere dei presupposti indicati dal comma 7. Trascorso inutilmente detto termine, la variante al PAT si intende approvata e diventa efficace trascorsi cinque giorni dalla sua pubblicazione, effettuata con le modalità di cui all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Qualora la provincia o la Città metropolitana di Venezia verifichi l’assenza dei presupposti indicati dal comma 7, restituisce al Comune la variante per la conseguente riadozione secondo l’ordinaria procedura prevista dall’articolo 14.”.

7. Il comma 9 dell'articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

“9. Il parere di regolarità tecnica dell’atto di approvazione dello strumento urbanistico attesta, tra l’altro, la sussistenza dei requisiti che consentono di avvalersi delle presenti procedure semplificate.”.

Art. 13 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio.”.

1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è aggiunto il seguente:

“1 ter. La Regione, con le risorse di cui al comma 1, può finanziare le spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, promossi dai comuni singoli o associati, approvati ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti

Art. 14 - Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 95 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Con riferimento ai tratti viari non classificati, la Giunta regionale provvede alla classificazione dei medesimi in regionali, provinciali o comunali, in conformità all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, sentita la commissione consiliare competente che, previa consultazione degli enti locali interessati dalla classificazione, si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorso il quale si prescinde dal parere.

3 ter. L'accatastamento dei tratti viari di cui al comma 3 bis deve corrispondere alla classificazione attribuita, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992.”.

Art. 15 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.”.

1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: *“Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta,”* sono sostituite dalle seguenti: *“In coerenza con la legge di bilancio la Giunta regionale approva,”*;

b) le parole: *“dell’anno successivo”* sono sostituite dalle seguenti: *“della prima annualità”*.

2. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, le parole: *“approvati dal Consiglio regionale e pubblicati, secondo le modalità e nei termini disciplinati con regolamento della Giunta regionale nel rispetto dei principi”* sono sostituite dalle seguenti: *“. Successivamente alla adozione, il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l’Elenco annuale dei lavori sono inviati al Consiglio regionale e pubblicati sul profilo del committente. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente la Giunta regionale approva definitivamente il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l’Elenco annuale dei lavori, secondo le modalità e nei termini”*.

4. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: *“possono essere”* sono sostituite dalla seguente: *“sono”*;
- b) le parole: *“sentita la competente Commissione consiliare, conseguentemente a finanziamenti pubblici non accertati al momento dell'approvazione di tali atti da parte del Consiglio regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori”*.

5. I commi 5 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono abrogati.

Art. 16 – Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.”.

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del numero 1 della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: *“di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1)”*;
- b) i numeri 2) e 3) della lettera a) sono abrogati;
- c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: *“b) dalla stazione appaltante per i lavori di interesse regionale diversi da quelli di cui al numero 1) della lettera a).”*.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai contratti di lavori pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia già stata presentata la richiesta di nomina del collaudatore all'Amministrazione regionale.

Art. 17 - Modifiche all'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.”.

1. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: *“concessione edilizia”* sono sostituite dalle seguenti: *“acquisizione del titolo abilitativo edilizio”* e le parole: *“dall'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall'articolo 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale. 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

“1 bis. Il progetto di cui al comma 1 deve essere corredato dall'asseverazione del progettista di cui all'articolo 93, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta anche dal collaudatore statico se previsto.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.

4. Il comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“4. Il deposito del progetto di cui al comma 1 costituisce altresì denuncia ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380.”

5. Il comma 5 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“5. Il comune trasmette sollecitamente alla struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo, con l'eccezione delle zone a bassa sismicità l'elenco complessivo dei progetti depositati ai sensi del comma 1 e i progetti relativi ad opere rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 94-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché quelli relativi agli interventi da sottoporre a controllo a campione individuati con provvedimento della Giunta regionale.”.

6. Il comma 6 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“6. In applicazione dell'articolo 20, primo comma della legge 10 dicembre 1981, n. 741, le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all'amministrazione, provvedono ad effettuare il controllo dei progetti, rilasciando l'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui agli articoli 61 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 secondo le modalità di seguito espresse. Gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera a) e quelli relativi agli abitati da consolidare di cui all'articolo 61 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non possono iniziare senza preventiva autorizzazione da rilasciarsi secondo le modalità di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), il controllo dei progetti avviene con metodo a campione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale e per tali interventi, ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 4, non è necessaria l'autorizzazione preventiva per l'inizio dei lavori. A seguito dell'esito positivo del controllo a campione verrà rilasciata l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori. Nel caso di esito negativo i lavori dovranno essere sospesi sino ad avvenuta regolarizzazione della documentazione e successivo rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori. In caso di accertato mancato rispetto delle condizioni riportate nell'asseverazione di cui al comma 1bis, l'ufficio istruttore fa segnalazione all'albo professionale del tecnico progettista e del collaudatore statico se previsto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.”.

7. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono aggiunti i seguenti:

“6 quater. Le autorizzazioni previste dalle disposizioni di cui al comma 6 non si applicano agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come definiti dalla Giunta regionale.

6 quinquies. La Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale di cui all'articolo 67, può precisare le caratteristiche delle costruzioni rientranti nelle varie tipologie di interventi e le ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali rispetto a quanto già disposto dal decreto ministeriale 30 aprile 2020 “Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93”. La Giunta regionale definisce altresì le modalità per l'effettuazione dei controlli a campione

per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e l'aggiornamento della modulistica.”.

8. Il comma 8 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“8. La vigilanza sulle costruzioni di cui al presente Capo è disciplinata dalle norme riportate nella Parte II, Capo II, Sezione II e nella Parte II, Capo IV, Sezione III del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.”.

Art. 18 - Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento.

1. Per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi.

CAPO V - Disposizioni in materia di ambiente

Art. 19 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti.”.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:

“2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) e m) sono esercitate mediante:

a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e), g) e m);

b) decreto del direttore di area competente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);

c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere f), i) e l).”.”

Art. 20 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale.”.

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è così sostituito:

“1. Per le tipologie progettuali di cui all'Allegato II, Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il parere richiesto è espresso dal Direttore di Area competente in materia di tutela dell'ambiente previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.”.

CAPO VI - Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 21 – Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto.”.

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 è così sostituita:

“Art. 2 - Promozione e funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 le parole: *“delle Associazioni dei volontari”* sono sostituite dalle seguenti: *“delle associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari”*.

3. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 dopo le parole: *“di cui al comma 1,”* sono inserite le seguenti: *“ed ai comuni sul cui territorio ricadono le sedi dei distaccamenti; la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate”*.

CAPO VII - Disposizioni in materia di acque, difesa del suolo, bonifica ed irrigazione

Art. 22 - Disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d'acqua sotterranea.

1. Ai fini della semplificazione delle procedure finalizzate al rilascio del titolo concessorio, alle denunce presentate entro il 31 dicembre 2007 di pozzo realizzato in data anteriore al 10 agosto 1999 si applica la disciplina delle domande di riconoscimento e di concessione preferenziale di cui agli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e successive modifiche ed integrazioni secondo le seguenti disposizioni:

- a) la denuncia pozzi presentata nelle forme e nei termini di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche” ha valore di autocertificazione con la quale l'interessato attesta che il pozzo era già in atto alla data del 10 agosto 1999 e dichiara la portata derivata da corpi idrici non compresi negli Elenchi delle acque pubbliche nonché la tipologia di utilizzo della risorsa idrica;
- b) la presentazione della denuncia di cui alla lettera a) comporta il diritto di usufruire della derivazione, nei limiti della portata e dell'uso dichiarati, fino al rilascio del titolo;
- c) qualora alla denuncia non sia seguita domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica per il pozzo oggetto della denuncia stessa, quest'ultima vale come domanda di concessione;
- d) all'utente è riconosciuto ope legis il diritto alla concessione, senza alcuna condizione, purché il quantitativo d'acqua non superi quello dichiarato e rimanga invariata la tipologia di utilizzo del pozzo rispetto a quanto autocertificato ai sensi della lettera a);
- e) la concessione è rilasciata con procedura semplificata, senza le pubblicazioni di cui all'articolo 7 del r.d. 1775/1993 e senza il parere dell'Autorità di Bacino di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- f) l'istruttoria può essere eseguita per gruppi di pozzi con lo stesso uso e ricadenti nello stesso Comune.

**Art. 23 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
"Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: "*di cui all'art. 53*" sono sostituite dalle seguenti: "*di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava."*".

**Art. 24 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
"Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."**

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'indicazione della profondità di ricerca;";

b) dopo la lettera b), come sostituita dal presente comma, è aggiunta la seguente: "*b bis) l'oggetto della ricerca.*".

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è sostituito dal seguente:

"3. La domanda con i contenuti indicati al comma 1 è contestualmente depositata presso il Comune interessato dall'attività che entro quindici giorni provvede a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali osservazioni e opposizioni entro i successivi trenta giorni."

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il possesso dell'area di ricerca;";

b) dopo la lettera b), come sostituita dal presente comma, è aggiunta la seguente: "*b bis) l'ordine temporale di presentazione delle domande.*".

**Art. 25 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
"Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."**

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: "*e i comuni interessati che dovranno esprimere il parere entro 30 giorni dalla data del deposito della domanda di cui all' art. 26. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivamente acquisito.*", sono sostituite dalle seguenti: "*, alla cui riunione è invitato il comune interessato dalla ricerca.*".

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "*, che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui si trova l'area della ricerca*" sono soppresse;

b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e bis) la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie da presentare sulla base del costo stimato per una corretta ricomposizione dell'area, nel caso in

cui la stessa non sia oggetto di successiva concessione, e dell'importo di una annualità del diritto proporzionale previsto alla lettera c).”.

3. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è sostituito dal seguente:

“5. Le varianti del programma dei lavori, per la stessa area di ricerca, sono approvate dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; le varianti si intendono approvate trascorso tale termine.”.

4. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 la cifra: “30.000,00” è sostituita dalla seguente: “3.000,00”.

Art. 26 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.”.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) le parole: “, *limitatamente alle imprese individuali.*”, sono sostituite con il segno di interpunzione: “;”;

b) dopo la lettera e), come modificata dal presente comma, è aggiunta la seguente: *“e bis) una documentazione con le indicazioni di massima degli emungimenti previsti, della tipologia di utilizzo e delle principali opere e attività previste.”.*

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è sostituito dal seguente:

“2. La domanda con i contenuti indicati al comma 1, lettere c) ed e bis) è contestualmente depositata presso il Comune interessato dall'attività che entro quindici giorni provvede a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali osservazioni e opposizioni entro i successivi trenta giorni.”.

Art. 27 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.”.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono aggiunte le seguenti parole: “, *in applicazione delle procedure e modalità di evidenza pubblica di cui al comma 1 dell'articolo 14*”.

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: “*e del suo domicilio, stabilito o eletto nella provincia in cui ricade la concessione*” sono soppresse;

b) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: *“l bis) l'importo delle garanzie finanziarie stimate sulla base dei costi per la corretta ricomposizione dell'area e del versamento di almeno due annualità del diritto proporzionale previsto alla lettera f). Detto deposito cauzionale dovrà essere adeguato ogni quadriennio, su base ISTAT.”.*

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, abrogato dal comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 28 del 1996, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali le eventuali variazioni delle cariche sociali nonché le modificazioni dello statuto entro trenta giorni dalla loro approvazione.”.

4. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è abrogato.

Art. 28 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.”.

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le procedure e le modalità di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni, in sintonia con i principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato all'articolo 8, comma 5.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

“1 bis. In caso di pluralità di domande, su tutta o parte dell'area interessata dalla richiesta di concessione, è accordata la preferenza secondo i criteri definiti al comma 1.”.

Art. 29 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.”.

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: *“competente Commissione consiliare”* sono sostituite dalle seguenti: *“C.T.R.A.E. di cui all'articolo 13 della L.R. 16 marzo 2018, n. 13”*.

Art. 30 - Modifica all'articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.”.

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, le parole: *“e 26”* sono sostituite dalle seguenti: *“e 13”*.

Art. 31 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.”.

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, la parola: *“rinnovi,”* è soppressa.

2. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, la parola: *“rinnovano,”* è soppressa.

Art. 32 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "*o del suo rinnovo*" sono soppresse;
- b) la parola: "*rinnovo*" è sostituita dalle seguenti: "*differimento della scadenza della concessione*".

2. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è sostituito dal seguente:

"3. Al titolare che abbia presentato domanda di differimento prima della scadenza del termine della concessione può essere accordato il differimento della scadenza della concessione fino alla conclusione delle procedure avviate in applicazione delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 14. Al titolare della concessione che non ha provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 15 non può essere rilasciata nuovamente la concessione."

3. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, è abrogato.

Art. 33 - Abrogazione di alcune disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40:

- a) l'articolo 26;
- b) il comma 5 dell'articolo 55.

Art. 34 – Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali."

1. Nelle seguenti disposizioni il riferimento alla Giunta regionale si intende sostituito con quello di struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali:

- a) comma 1 dell'articolo 8, come modificato dalla presente legge;
- b) commi 1, 4 e 5 dell'articolo 9, come modificato dalla presente legge;
- c) comma 1 dell'articolo 10;
- d) comma 2 dell'articolo 11;
- e) comma 1 dell'articolo 12, come modificato dalla presente legge;
- f) commi 1 e 5 bis dell'articolo 13, come modificato dalla presente legge;
- g) commi 3 e 4 dell'articolo 14, come modificato dalla presente legge;
- h) commi 4 e 5 dell'articolo 16;
- i) lettera d) del comma 1, commi 4 e 6 dell'articolo 17;
- j) commi 1 e 3 dell'articolo 18, come modificato dalla presente legge;
- k) commi 2 e 4 dell'articolo 21;
- l) comma 1 dell'articolo 23, come modificato dalla presente legge;
- m) comma 1 dell'articolo 24;
- n) commi 1, 4 e 5 dell'articolo 26;
- o) commi 1 e 5 dell'articolo 29;
- p) comma 2 dell'articolo 30;
- q) comma 4 dell'articolo 32;

- r) commi 1 e 5 dell'articolo 33;
- s) comma 1 dell'articolo 34;
- t) comma 2 dell'articolo 36;
- u) comma 1 dell'articolo 37;
- v) commi 1 e 2 dell'articolo 38;
- w) commi 1 e 4 dell'articolo 39;
- x) lettera d) del comma 2 dell'articolo 40;
- y) comma 1 dell'articolo 43;
- z) comma 1 dell'articolo 47;
- aa) il comma 6 dell'articolo 50.

2. Nelle seguenti disposizioni il riferimento al Presidente della Giunta regionale si intende sostituito con quello di struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali:

- a) comma 2 dell'articolo 17;
- b) commi 1 e 2 dell'articolo 22;
- c) comma 1 dell'articolo 24;
- d) comma 3 dell'articolo 28;
- e) comma 1 dell'articolo 30;
- f) commi 1 e 6 dell'articolo 32;
- g) comma 4 dell'articolo 33;
- h) comma 3 dell'articolo 37;
- i) comma 1 dell'articolo 48;
- l) comma 5 dell'articolo 50.

3. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, come modificato dalla presente legge, la parola: "*Giunta*" è sostituita dalle seguenti: "*struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.*"

4. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: "*Al Presidente della Giunta regionale che la esercita mediante il dipartimento competente in materia di acque minerali e termali, o altra struttura regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.*"

5. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 le parole: "*o con atto separato del Presidente della Giunta regionale*" sono soppresse.

Art. 35 - Modifica all'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio."

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, inserito dal comma 1 dell'articolo 18 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15, è inserito il seguente:

"1 bis. È sempre consentita la delega all'esercizio del voto in sede di adunanza della Consulta, al sindaco di un altro comune ricadente all'interno dello stesso comprensorio, con eventuale specificazione del contenuto del voto relativo ai singoli punti dell'ordine del giorno."

Art. 36 – Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio."

1. All'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’elenco è approvato dalla Giunta regionale e comporta la consegna delle relative opere al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione.”;
- b) al comma 3 le parole: “costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e” sono soppresse.

Art. 37 – Modifica all’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio.”.

1. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, dopo le parole: “la gestione amministrativa del personale dipendente,” sono inserite le seguenti: “la gestione finanziaria, della ragioneria e del bilancio consortile,”.

CAPO VIII - Disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio

Art. 38 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.”.

1. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni”.

Art. 39 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto.”.

1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 dopo le parole: “dalla struttura regionale competente in materia di artigianato” sono inserite le seguenti: “e previo parere della Commissione”.

Art. 40 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile.”.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

- a) imprese individuali il cui titolare è una donna;
- b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
- c) società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
- d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili come definite alle lettere a), b) e c).”.

CAPO IX - Disposizioni in materia di foreste e agricoltura e pesca

Art. 41 - Abrogazione dell'articolo 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 “Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994.”.

1. L'articolo 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 è abrogato.

Art. 42 – Modifica all'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.

1. L'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

1. Il vincolo idrogeologico è finalizzato a garantire la protezione dei terreni, di qualsiasi natura e destinazione, dal rischio di subire fenomeni erosivi, perdita di stabilità e alterazione del regime delle acque.

2. La Giunta regionale, ai sensi del Titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, nonché ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, stabilisce le procedure amministrative relative alla determinazione dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici.

3. È confermato l'assoggettamento al vincolo per scopi idrogeologici nei territori già vincolati ai sensi della normativa vigente.”.

Art. 43 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.

1. L'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è abrogato.

Art. 44 – Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.

1. L'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per l'esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, alla trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nonché per l'esecuzione di lavori che comportano movimento di terra, gli interessati presentano all'autorità forestale competente per territorio, richiesta di autorizzazione, corredata dei relativi elaborati tecnici. Sono fatte salve le competenze dei Comuni ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento di bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.”

2. Entro il termine di novanta giorni, l'autorità forestale autorizza l'esecuzione degli interventi formulando eventuali prescrizioni o ne vieta la realizzazione al fine di evitare danni di natura idrogeologica al territorio.

3. A garanzia della buona esecuzione dei lavori l'autorità forestale può richiedere agli interessati adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.

4. I lavori realizzati in assenza dell'atto autorizzativo o in difformità alle modalità esecutive dichiarate o alle prescrizioni impartite possono essere oggetto

di regolarizzazione mediante l’emanazione di un apposito provvedimento autorizzativo dell’autorità forestale, sempre che gli interventi eseguiti non pregiudichino l’assetto idrogeologico dell’area interessata. L’emanazione del predetto provvedimento è condizionata al pagamento delle previste sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido. L’autorità forestale competente per territorio, al momento del rilascio dell’autorizzazione, può prescrivere l’esecuzione di ulteriori lavori di consolidamento o adeguamento.

5. La Giunta regionale determina le procedure amministrative per l’esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché definisce gli interventi di ordinaria manutenzione, le opere a carattere temporaneo realizzate nell’ambito dei cantieri boschivi e i lavori di modesta rilevanza che non necessitano di specifica autorizzazione.”.

Art. 45 – Modifica all’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.

1. L’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

1. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le seguenti definizioni:
a) “bosco”: le superfici che presentano le caratteristiche indicate al comma 3 dell’articolo 3 e al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” e successive modificazioni.
b) “aree escluse dalla definizione di bosco”: le aree che presentano le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 34 del 2018.

3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le modalità per l’individuazione delle superfici ed aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1.”.

Art. 46 – Abrogazione dell’articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013.”.

1. L’articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, è abrogato.

Art. 47 – Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994.”.

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 le parole: *“all’articolo 54 delle vigenti prescrizioni di massima e Polizia forestale”* sono sostituite dalle seguenti: *“all’articolo 37, comma 2 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.*

Art. 48 - Abrogazione degli articoli 3 ter e 3 quater della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura.”.

1. L’articolo 3 ter della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, introdotto dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28, è abrogato.

2. L'articolo 3 quater della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28, è abrogato.

Art. 49 – Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.”.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 le parole: *“sino alla data del 31 dicembre 2020”* sono sostituite dalle seguenti: *“sino al sesto mese successivo all'approvazione da parte della Giunta regionale della Carta ittica regionale. In caso di mancata approvazione della Carta ittica regionale entro il 31 dicembre 2022, la durata delle concessioni è regolata dalle disposizioni statali di riferimento.”* e le parole: *“secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni.”* sono soppresse.

Art. 50 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto.”.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: *“adottato dalla Regione”* sono sostituite dalle seguenti: *“adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”*

CAPO X - Disposizioni in materia di energia

Art. 51 - Modifica all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”.

1. Il comma 2 bis, dell'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituito:

“2 bis. Fino all'approvazione del Piano Energetico regionale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), sono esercitate dal Direttore di Area competente in materia di tutela dell'ambiente.”.

CAPO XI - Disposizioni in materia di istruzione

Art. 52 - Modifica all'articolo 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”.

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 le parole: *“iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite”* sono sostituite dalle seguenti: *“iniziative e attività di promozione integrazione, sostegno e ampliamento dell'offerta formativa relative all'ambito delle funzioni conferite”.*

Art. 53 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario."

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è inserito il seguente:

"4 bis. Nelle materie di competenza regionale, le Aziende di cui al comma 1 sono uffici regionali competenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3."

CAPO XII - Disposizioni in materia di Ricerca e innovazione

Art. 54 - Inserimento dell'articolo 18 bis alla legge regionale 19 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale."

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 19 maggio 2007, n. 9 è inserito il seguente:

"Art. 18 bis - Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione"

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale denominato "Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione", nel quale sono identificati e registrati in specifiche sezioni, con un numero progressivo di iscrizione, i "Temporary Manager", i "Temporary Export Manager" e i "Manager dell'Innovazione".

2. La Giunta regionale si avvale di Veneto Innovazione Spa per la gestione e la tenuta dell'elenco regionale di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" ed in conformità alla normativa nazionale in materia, un regolamento attuativo dell'elenco regionale di cui al comma 1 con il quale sono disciplinati, in particolare:

- a) i soggetti ammissibili e i requisiti specifici di ammissione a ciascuna sezione;
- b) i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione e le eventuali limitazioni;
- c) le modalità di consultazione dell'elenco;
- d) le modalità di controllo periodico sui soggetti iscritti."

CAPO XIII - Disposizioni in materia di Sanità e Sociale

Art. 55 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato."

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis - Conferenza regionale del Terzo settore."

1. È istituita la Conferenza regionale del Terzo settore, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza è composta dai seguenti membri, nominati dalla Giunta regionale:

- a) l'Assessore regionale competente, che la presiede, o un suo delegato;

- b) *il Direttore della struttura regionale competente in materia di terzo settore, o un suo delegato;*
- c) *tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative, nella misura di un solo rappresentante per ciascuna organizzazione, in ragione del numero dei soggetti aderenti;*
- d) *tre rappresentanti designati dalle associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative nella misura di un solo rappresentante per ciascuna organizzazione, in ragione del numero dei soggetti aderenti;*
- e) *un rappresentante designato dalle associazioni di rappresentanza della cooperazione sociale maggiormente rappresentative;*
- f) *un rappresentante designato dal Forum del Terzo settore del Veneto;*
- g) *tre rappresentanti designati dai Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";*
- h) *un rappresentante designato da ANCI Veneto;*
- i) *un rappresentante designato dalle Fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461" aventi sede legale in Veneto.*

3. *La Giunta regionale può modificare o integrare la composizione, anche a seguito dell'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore e del numero degli enti iscritti in ogni sezione.*

4. *La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.*

5. *Alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente, i direttori delle strutture regionali competenti o rappresentanti di altri enti o istituzioni, purché esperti di specifiche materie presenti all'ordine del giorno.*

6. *I membri durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino alla nomina della nuova Conferenza.*

7. *Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dall'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.*

8. *La Conferenza regionale del terzo settore:*

- a) *collabora ai fini della revisione della normativa regionale in materia di Terzo settore e della predisposizione di atti normativi e linee guida concernenti i rapporti fra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni;*
- b) *esprime pareri sui disegni di legge e sui piani e programmi che interessano i settori di intervento degli enti del Terzo settore;*
- c) *fornisce ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo del Terzo settore, anche tramite proposte di ricerche e studi;*
- d) *promuove occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del Terzo settore e le altre aggregazioni sociali, in attuazione dell'articolo 5 comma 3 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, "Statuto del Veneto."*

2. *Gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 sono abrogati.*

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina i componenti della conferenza di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, come inserito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 56 – Interpretazione autentica della lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e modifica al medesimo articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.”.

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 deve essere interpretata nel senso che il riconoscimento giuridico è finalizzato all'attribuzione della personalità giuridica pubblica alle nuove Ipab.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le attività di controllo e vigilanza di cui al comma 2, lettera a), sono disciplinate dall'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3.”.

Art. 57 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”.

1. Al punto 2) della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, le parole: *“sentita la competente commissione consiliare”* sono soppresse.

2. Al punto 11) della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 le parole: *“sentita la competente commissione consiliare”* sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 le parole: *“sentita la competente commissione consiliare”* sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 le parole: *“sentita la competente commissione consiliare”* sono soppresse.

5. Al comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 le parole: *“sentita la competente commissione consiliare”* sono soppresse.

6. Al comma 10 della dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 le parole: *“previo parere della commissione consiliare”* sono soppresse.

Art. 58 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 dopo le parole *“previa autorizzazione della Giunta regionale”* le parole: *“sentita la competente commissione consiliare”* sono soppresse, e dopo le parole: *“approvato annualmente dalla Giunta regionale”* le parole: *“sentita la competente commissione consiliare”* sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 le parole: “*sentita la competente commissione consiliare*” sono soppresse.

CAPO XIV - Disposizioni finali

Art. 59 – Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 60 – Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale.....	7
Art. 1 – Modifica all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”.....	7
Art. 2 – Modifica all’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”.....	7
Art. 3 – Modifica all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”.....	7
Art. 4 – Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”.....	7
Art. 5 – Modifica all’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”.....	8
Art. 6 – Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”.....	8
Art. 7 – Modifica all’articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”.....	9
Art. 8 – Modifica all’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.” e abrogazione dell’articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”.....	9
CAPO II - Disposizioni in materia di affari istituzionali.....	9
Art. 9 - Abrogazione della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale.”.....	10
Art. 10 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.”.....	10
Art. 11 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici	

incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.”	10
CAPO III - Disposizioni in materia di governo del territorio	10
Art. 12 – Modifiche all’articolo 14 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio.”	10
Art. 13 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio.”	11
CAPO IV - Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti.	12
Art. 14 - Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.” e successive modificazioni.	12
Art. 15 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.”	12
Art. 16 – Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.”	13
Art. 17 - Modifiche all’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.”	13
Art. 18 - Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento.	15
CAPO V - Disposizioni in materia di ambiente	15
Art. 19 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti.”	15
Art. 20 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale.”	15
CAPO VI - Disposizioni in materia di protezione civile	15
Art. 21 – Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto.”	15
CAPO VII - Disposizioni in materia di acque, difesa del suolo, bonifica ed irrigazione	16
Art. 22 - Disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d’acqua sotterranea.	16
Art. 23 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.”	17
Art. 24 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.”	17

Art. 25 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	17
Art. 26 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	18
Art. 27 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	18
Art. 28 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	19
Art. 29 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	19
Art. 30 - Modifica all'articolo 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	19
Art. 31 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	19
Art. 32 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	20
Art. 33 - Abrogazione di alcune disposizioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	20
Art. 34 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.".....	20
Art. 35 - Modifica all'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio.".....	21
Art. 36 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio.".....	21
Art. 37 - Modifica all'articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio.".....	22
CAPO VIII - Disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio	22
Art. 38 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.".....	22
Art. 39 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto.".....	22
Art. 40 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile.".....	22
CAPO IX - Disposizioni in materia di foreste e agricoltura e pesca	22

Art. 41 - Abrogazione dell'articolo 37 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994."	23
Art. 42 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale."	23
Art. 43 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale."	23
Art. 44 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale."	23
Art. 45 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale."	24
Art. 46 - Abrogazione dell'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013."	24
Art. 47 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994."	24
Art. 48 - Abrogazione degli articoli 3 ter e 3 quater della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura."	24
Art. 49 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25."	25
Art. 50 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto."	25
CAPO X - Disposizioni in materia di energia	25
Art. 51 - Modifica all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112."	25
CAPO XI - Disposizioni in materia di istruzione	25
Art. 52 - Modifica all'articolo 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."	25
Art. 53 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario."	26
CAPO XII - Disposizioni in materia di Ricerca e innovazione	26
Art. 54 - Inserimento dell'articolo 18 bis alla legge regionale 19 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale."	26
CAPO XIII - Disposizioni in materia di Sanità e Sociale	26

Art. 55 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato.".....	26
Art. 56 – Interpretazione autentica della lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e modifica al medesimo articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.".....	28
Art. 57 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.".....	28
Art. 58 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.".....	28
CAPO XIV - Disposizioni finali.....	29
Art. 59 – Clausola di neutralità finanziaria.....	29
Art. 60 – Entrata in vigore.....	29